

STATUTO SOCIALE

“C.R.A.L.-A.M.I.A.T.”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36,37 e 38 del Codice Civile, all'art. 11 legge 300/70 ed al D.lgs 460/97 il Circolo ricreativo denominato:

“C.R.A.L.-A.M.I.A.T.” Associazione Sportiva Dilettantistica

siglabile C.R.A.L.-A.M.I.A.T. a.s.d.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Torino – Via Germagnano n° 46.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

Il C.R.A.L. non persegue finalità di lucro. Esso è apartitico, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

Il Circolo visto l'art. 11 della legge 300, si propone:

- a) Di contribuire alla piena realizzazione del diritto dei lavoratori e dei loro familiari alla riscoperta della propria personalità psicofisica, allo svago e ad una sempre più ampia e autonoma gestione del proprio tempo libero ai fini di una progressiva crescita culturale, civile ed economica;
- b) Di realizzare tutte le iniziative che attraverso una utilizzazione pienamente partecipata del tempo di non lavoro, promuovono una larga estensione delle attività culturali, ricreative e sportive per una migliore formazione sociale e civile dei lavoratori e perciò in diretto contatto con il più generale movimento per una diversa qualità della vita;
- c) Di accrescere lo spirito di unità, di solidarietà ed i sentimenti di amicizia fra tutti i lavoratori.

Il C.R.A.L. , mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, della cultura e dell'arte provvedendo a:

1. Promuovere iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo aperte ai cittadini, particolarmente ai giovani che desiderano parteciparvi, semprechè accettino i principi di democrazia, libertà e pluralismo che ispirano l'attività del Circolo e accettino le modalità di partecipazione stabilite dal regolamento del tempo libero, dello svago, del riposo e dell'assistenza corrispondenti alle esigenze dei soci;
2. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del Circolo ed a favorirne lo sviluppo.

Il C.R.A.L. è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, il circolo potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva dilettantistica;
- promuovere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive dilettantistiche;
- indire corsi di avviamento agli sport e all'attività motoria e di mantenimento;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

Il C.R.A.L. esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dal circolo stesso, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 – SOCI

Il C.R.A.L. riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti i Soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto.

I Soci eleggono gli Organi Direttivi del circolo, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI ORDINARI – Sono tutti i lavoratori in forza presso l'A.M.I.A.T. per i quali non sia in atto la sanzione di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del Regolamento.

SOCI EX – DIPENDENTI – Sono coloro che all'interno dell'A.M.I.A.T. hanno maturato la pensione.

SOCI FAMILIARI – Sono il coniuge e i figli conviventi e a carico e gli altri componenti il nucleo familiare. Sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo.

SOCI FREQUENTATORI – Sono coloro che non potrebbero essere ammessi al C.R.A.L. in base ai precedenti articoli, ma sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo.

SOCIO ONORARIO – Sono i Soci che, su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, ricevono tale qualifica per meriti associativi.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dal contributo dell'Azienda, dalle quote associative, dal fondo riserva, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Art. 6 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

Il C.R.A.L. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione al circolo occorre;

- a) presentare domanda alla Segreteria del circolo compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente Statuto ed eventuale regolamento
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi del C.R.A.L.. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome del circolo e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali il circolo aderisce o è affiliato.

Art. 9 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere al circolo;

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 10 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11.- ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probivi.

Art. 12 – ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega. I Consiglieri non possono essere portatori di alcuna delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea :

- a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del circolo;
- b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- c) elegge il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- d) elegge due membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) nomina (in caso di elezione del Consiglio Direttivo) la commissione elettorale composta da cinque membri i quali organizzeranno e controlleranno lo svolgimento delle elezioni, pubblicheranno le liste dei soci candidati, come previsto dal regolamento, e comunicheranno ai soci, con apposito comunicato, i nominativi dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo;
- f) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 15 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti. La stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria

avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività e nelle apposite bacheche aziendali con un preavviso minimo non inferiore a quindici giorni.

Art. 16 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera validamente a maggioranza semplice. L'Assemblea nomina un socio quale Presidente della stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Art. 17 – MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, solo se poste all'ordine del giorno e saranno prese dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti ad una Assemblea la cui validità è subordinata alla partecipazione di almeno 1/3 dei Soci. Qualora alla terza convocazione (che potrà) aver luogo solo se sono trascorse almeno 48 ore dalla precedente), di detta assemblea, non si verificassero le condizioni di cui sopra, sarà necessaria per l'approvazione della modifica la maggioranza semplice dei voti espressi dai Soci presenti, qualunque sia il numero.

Art. 18 – VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci presenti. Per le elezioni del Consiglio Direttivo la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri. Si rinvia al Regolamento Interno per la definizione delle modalità di elezione e nomina del Presidente e delle cariche Sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia esplicita richiesta 1/3 dei Consiglieri. I suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri dimissionari verranno sostituiti dai primi esclusi nelle ultime elezioni. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per

delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
- f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- g) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- h) elegge a maggioranza semplice, per quanto di sua competenza, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dei responsabili di Sezione e di Commissioni di lavoro da esso nominati.

Art. 21 - RENDICONTO

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

Art. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.R.A.L. di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento del Circolo e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Circolo stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizo. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 23 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per i periodi di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente in tali periodi assume le medesime responsabilità, i doveri e i compiti del Presidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e per conto dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente, esonerando i terzi da qualsiasi accertamento o responsabilità in merito. Nel caso di assenza e/o impedimento è, a sua volta, sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere più anziano anagraficamente.

Art. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È l'organo di controllo del Circolo, esso è composto da tre membri, 2 eletti dall'assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, ed uno nominato dall'A.M.I.A.T., fra i quali verrà eletto il Presidente.

- a) Accerta la regolare tenuta della contabilità; i Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo;
- b) Esamina e vista il rendiconto economico e finanziario del circolo prima della loro presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci, alla quale fa conoscere il proprio parere con apposita relazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rinominabili o rieleggibili.

Art. 25 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È composto da tre membri effettivi e due supplenti chiamati ad integrare il Collegio in caso di impedimento dei membri effettivi. Essi vengono eletti dai componenti il Consiglio direttivo e scelti fra Soci che non rivestono Cariche Sociali, di rispecchiata rettitudine, alta competenza e di ineccepibile moralità e sono rieleggibili. Fra i membri effettivi il Consiglio Direttivo elegge il Presidente del Collegio. Durano in carica quattro anni.

Art. 26 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 27 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPRIMISSORIA

1) Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva o dall'Ente di Promozione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o dell'Ente di appartenenza, l'associazione procederà secondo quanto prescritto dal punto 2) del presente articolo.

2) Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino; l'arbitrato, con sede in Torino, giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Quelle relative al comportamento dei Soci sono rinviate ai Probiviri.

Art. 29 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e , comunque , secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'associazione sarà devoluto a fini sportivi.

Art. 30 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.

ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DPR 26/10/1972 N° 642 ART. 27 BIS TABELLA ALLEGATO B.